



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

58055 Semproniano - Via M. Luzi, 35/39

Partita I.V.A. 00127840536

ORDINANZA SINDACALE N. 2/2025

IL SINDACO

RISCONTRATO che ai bordi delle strade pubbliche comunali e vicinali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi, che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando ostacolo e limitando l'uso dei marciapiedi ai pedoni, nonché ostacolando la visibilità agli utenti della strada e limitano la circolazione degli stessi;

RILEVATO inoltre che in occasione di eventuali eventi metereologici intensi quali temporali e forti raffiche di vento, la suddetta situazione di abbondante sviluppo di vegetazione, può rappresentare, a causa della caduta di tronchi, rami e fronde, un pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità delle persone e delle cose;

CONSIDERATO che

- l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada) pone l'obbligo a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione ed attuazione) dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

VISTI

- l'art. 29 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/102) e il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (DPR 495/1992) e ss.mm.ii.;
- l'art. 54 del TUEL n. 267/2000;
- La L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario, ad integrazione delle norme codicistiche suddette, procedere all'adozione di un provvedimento ordinatorio finalizzato al taglio delle piante lungo i bordi delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzata alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramagli e terriccio provenienti dai fondi confinanti;



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

58055 Semproniano - Via M. Luzi, 35/39

Partita I.V.A. 00127840536

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI O TENUTARI, frontisti delle strade comunali, vicinali di uso pubblico, piazze e corti situate nel territorio comunale:

1. di provvedere al taglio di piante e/o siepi e/o erba sporgenti oltre il ciglio stradale che comportino pericolo per la pubblica incolumità e comunque che possano creare intralcio per la fluidità della circolazione, anche pedonale;
2. di effettuare la potatura delle siepi e il taglio di erba e dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal Codice della Strada;
3. di provvedere, nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, provenienti dai propri fondi, cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

AVVERTE

- che chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 173,00 a Euro 694,00**;
- che per danni cagionati a persone e/o cose da cadute sulle sedi stradali pubbliche e ad uso pubblico di alberi, arbusti e siepi, aggettanti sulla sede viabile, da terreni privati, sono previste responsabilità civili e penali a carico dei proprietari dei terreni;
- che l'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, in caso di inadempienza provvederà in esecuzione diretta con oneri, sanzioni ed interessi a carico dei proprietari secondo la legislazione vigente.

FA PRESENTE

che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessaria alcuna autorizzazione, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità.

Il taglio e/o potatura di piante, siepi e/o erba presenti su strade vicinali di uso pubblico, terreni confinanti con la strada pubblica, piazze e corti, situate nel territorio comunale, dovrà essere eseguito a regola d'arte, entro e non oltre il 20 GIUGNO 2025.

Successivamente al 20 GIUGNO 2025 il taglio e/o potatura di piante, siepi e/o erba su strade vicinali di uso pubblico, terreni confinanti con la strada pubblica, piazze e corti, situate nel territorio comunale, dovranno comunque essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica fino al 30 SETTEMBRE 2025.



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

58055 Semproniano - Via M. Luzi, 35/39

Partita I.V.A. 00127840536

MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve essere sempre messo in condizione di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade pubbliche ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie al fine di evitare che la vegetazione non superi i limiti consentiti.

DISPONE

che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. n. 241/1990, è reso noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Semproniano.

DEMANDA

All'organo di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Si avverte che avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti al competente TAR entro 60 (sessanta) giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 21/05/2025

II SINDACO

Dott. Luciano Petrucci